

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2023, n. 29

**Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" in materia di costituzione coattiva di servitù.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21  
"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi  
di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".**

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: "*e di pista*" sono sostituite dalle seguenti: "*, di pista e dei sistemi di innevamento programmato*".

**Art. 2**

**Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21  
"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi  
di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 sono inseriti i seguenti:

*"1 bis. Il procedimento per l'imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.*

*1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell'indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l'imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio."*

**Art. 3**

**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 4**  
**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 dicembre 2023

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.